



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 85/15/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ CITTÀ DIGITALI SRL (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE IN  
TECNICA DIGITALE “DÌLUCCA”) PER LA VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP.  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 23/2014)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Co.Re.Com Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale;

VISTO l’articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP che recita «*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento*»;

VISTO l’articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP che recita «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*»;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha notificato il 30 dicembre 2014 l'atto di contestazione n. CONT 23/14 del 30 dicembre 2014, alla Società CITTA' DIGITALI SRL, con sede legale in via Tazio Nuvolari 53, 55061 CARRAIA Capannori (LU), fornitore del servizio di media audiovisivo locale in tecnica digitale *DiLucca*, per l'assenza di scritta identificativa durante la trasmissione dei messaggi pubblicitari denominati *Raptor 4x4*, *Sparco* e *Midland*, nella sigla del programma *Off Road TV* in violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni trasmessi nei giorni:

- 18-set-14 – ore 11:24:49 11.25.44
- 18-set-14 – ore 18.23.08 18.24.03
- 20-set-14 – ore 22.22.44 22.23.38
- 20-set-14 – ore 22:37:25 22:38:13
- 21-set-14 – ore 11:39:17 11:40:12
- 21-set-14 – ore 11:53:59 11:54:49
- 21-set-14 – ore 14.31.57 14.32.51
- 21-set-14 – ore 14.46.37 14.47.27

## 2. Deduzioni della società

La società ha richiesto l'audizione, che si è tenuta il giorno 11 febbraio 2015, nel corso della quale il rappresentante ha consegnato la registrazione della sigla del programma *Off Road TV* modificata con l'inserimento in sovrimpressione della scritta *Pubblicità*, per dimostrare la propria volontà a non incorrere nuovamente nella identica violazione. Infatti, poiché con precedente atto n. 6/14 del 19 settembre 2014 il Co.Re.Com aveva contestato la stessa fattispecie di violazione per lo stesso programma. Nelle memorie difensive inviate in data 26 febbraio 2015, la società ha dichiarato che poiché il suddetto programma non è autoprodotta, ma viene realizzato da una società esterna che lo distribuisce a livello nazionale in forma gratuita, riteneva di essere svincolata da responsabilità editoriali. Ha pertanto ribadito la volontà di non voler incorrere nella stessa violazione, ricordando di aver provveduto, ad assumere iniziative idonee a tal fine, come mostrato concretamente con la consegna e visione della registrazione della sigla del programma in cui è stata inserita la scritta *Pubblicità* in sovrimpressione.

Il Co.Re.Com pur riconoscendo l'intervento messo in atto dalla società per evitare il ripetersi delle violazioni oggetto della contestazione, conferma quanto contestato e chiede l'applicazione della sanzione amministrativa.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e, in particolare, dalla visione delle registrazioni del programma *Off Road TV*, trasmesso nei giorni 18, 20 e 21 settembre 2014, rileva che non sussiste la presunta violazione contestata dal Co.Re.Com Toscana per l'assenza di scritta identificativa durante la trasmissione degli spot pubblicitari identificati come *Raptor 4x4*, *Sparco* e *Midland*, poiché trattasi di *brand* che sponsorizzano il programma.

Il programma, nel titolo, tratta di *Raduni, Elaborazione, Viaggi e Test Drive di fuoristrada*, e risulta sponsorizzato, durante la sigla iniziale tra gli altri, da *Sparco*, *fornitore ufficiale della tua passione*, da *Raptor 4x4* e *Midland*, *brand* specializzati per accessori da fuoristrada.

Pertanto, poiché trattasi di sponsorizzazione di un programma, e non di trasmissione di spot pubblicitari trasmessi durante la sigla, non sussiste la violazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP.

RITENUTO, pertanto, che i messaggi identificati come *Raptor 4x4*, *Sparco* e *Midland*, trasmessi durante la sigla del programma sponsorizzato *Off Road TV*, trasmesso nei giorni 18, 20 e 21 settembre 2014 non sono identificabili come spot pubblicitari;

VISTA, peraltro, la delibera n. 17/15/CSP adottata da questa Autorità il giorno 11 febbraio 2015, con la quale è stata archiviata identica fattispecie - avente ad oggetto la presunta violazione delle medesime disposizioni indicate dal Corecom nel caso di specie - per lo stesso programma *Off Road TV*, trasmesso il 14, 15 e 17 ottobre 2013 dallo stesso servizio di media audiovisivo *DiLucca*, perché il programma, anche in quel caso, risultava essere sponsorizzato da vari *brand* che comparivano nella sigla iniziale;

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza della violazione per l'assenza della scritta identificativa durante gli inviti all'ascolto dei marchi *Raptor 4x4*, *Sparco* e *Midland* sponsor del programma *Off Road TV* nel corso della sigla iniziale dello stesso, che non comporta la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP e s.m.i.;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.  
La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani